

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1035

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 26 novembre 1979

Norme integrative concernenti il conferimento della medaglia mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La medaglia mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare, fu istituita con le regie magistrali patenti del 19 luglio 1839.

Per il conferimento di essa agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica occorre applicare: il regio decreto 21 dicembre 1924; il regio decreto 26 dicembre 1931; la legge 7 maggio 1954, n. 203; la legge 8 novembre 1956, n. 1327; il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470.

Tali norme richiedono, per effettuare la concessione, anni 49, mesi 6 e giorni 1 di servizio militare cumulativo, il che costituisce un « privilegio » solo per i massimi gradi della gerarchia e con carriera più lunga, con esclusione quindi di ele-

menti altrettanto meritevoli, specialmente se ex combattenti o invalidi.

Da indagini esperite, si è appreso che il numero degli insigniti della decorazione in argomento va sempre più assottigliandosi ed i motivi sono vari, per esempio: età media per la cessazione dal servizio permanente, riduzione dei reparti rispetto al passato, eccetera.

Tenuto conto che detta distinzione onorifica, per il suo alto significato morale, ha l'unica finalità di premiare coloro che hanno dedicato tutta la loro esistenza alla carriera militare, con i sacrifici, i rischi e le rinunzie che essa comporta, appare quanto mai opportuno e doveroso emanare un provvedimento correttivo della legislazione vigente e pertanto ho predisposto la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I regi decreti 21 dicembre 1924, 26 dicembre 1931 e la legge 8 novembre 1956, n. 1327, riguardanti la concessione della medaglia mauriziana al merito militare di 10 lustri, sono integrati dalle nuove norme che seguono, fermo restando il requisito di anni 49, mesi 6 e giorni 1 di servizio militare cumulativo.

A tal fine solo validi:

- 1) gli anni di effettivo servizio, anche da richiamato o trattenuto;
- 2) le campagne di guerra (1 anno per ogni campagna);
- 3) il servizio coloniale (metà per i primi 2 anni e 1/3 per il tempo successivo);
- 4) il 50 per cento del servizio di stato maggiore prestato nei comandi;
- 5) il 50 per cento del periodo totale di comando di reparto per ufficiali e sottufficiali (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);
- 6) il 50 per cento del servizio di volo al seguente personale:
 - a) ufficiali piloti, piloti osservatori e paracadutisti;
 - b) sottufficiali piloti, motoristi, montatori, marconisti, elettromeccanici di bordo, armieri, fotografi, assistenti tecnici (Garat), paracadutisti;
- 7) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle forze armate, per i quali è richiesto il possesso di diploma di laurea ai fini del reclutamento e il corso superiore di teologia per i cappellani militari;
- 8) il 25 per cento del periodo trascorso in posizione ausiliaria;
- 9) 4 anni agli ufficiali e sottufficiali collocati in congedo assoluto con pensione di guerra o privilegiata ordinaria;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

10) 7 anni agli ufficiali e sottufficiali ex combattenti, ciò in armonia ed in collegamento con le leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, non cumulabili col beneficio del punto precedente.

ART. 2.

Tali nuove norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, secondo le modalità previste dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1956, n. 1327.